CAMERA DEI DEPUTATI N. 1212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONITO, SARACENI, FOLENA, SINISCALCHI, CARBONI, OLIVIERI, LUCIDI, PARRELLI, SERAFINI

Norme in materia di riduzione della pena per il corrotto o il corruttore che collabori con la giustizia

Presentata il 24 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che presentiamo ha lo scopo di rompere il paradossale meccanismo di solidarietà che, nell'attuale disciplina, lega corrotto e corruttore. La previsione penalistica della pari punibilità dell'uno e dell'altro produce infatti un effetto di omertà reciproca che, non raramente, costituisce il presupposto di ulteriori corruzioni.

Il progetto introduce una speciale circostanza attenuante per il correo che per primo denunci il fatto indicando il nome di tutti coloro che hanno concorso nel reato. È necessario che la denuncia sia effettuata prima che taluno dei correi abbia tenuto un comportamento analogo e prima che la notizia sia stata iscritta nel registro delle notizie di reato con l'attribuzione al denunciante.

Inoltre sono previsti alcuni aggravamenti dell'attuale trattamento penale della corruzione al fine di meglio sancire la particolare gravità del comportamento delittuoso: la condanna per il delitto di corruzione (ed anche per il delitto di concussione) comporta l'interdizione dal-

l'elettorato passivo da quindici a venti anni, la decadenza da qualsiasi ufficio pubblico ed il divieto di ricoprire incarichi pubblici per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici anni.

La circostanza attenuante comporta effetti sostanziali e processuali.

Effetti sostanziali:

a) la pena è ridotta della metà;

b) è sempre applicata la sospensione condizionale della pena, subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno salvo che ciò sia impossibile, se l'impossibilità non è stata determinata intenzionalmente dall'imputato;

c) non si applica la pena accessoria della decadenza dai pubblici uffici né la pena accessoria della sospensione dagli stessi.

Effetti processuali:

a) esaurite le indagini, su richiesta dell'imputato denunciante, il giudice, anche senza il consenso del pubblico ministero, dispone la separazione del procedimento e il giudizio abbreviato;

b) non si può applicare né la custodia cautelare in carcere, né la misura degli arresti domiciliari.

La presente proposta di legge prevede che nei procedimenti in corso la circostanza attenuante si applichi a chi ha già tenuto per primo il comportamento richiesto, ovvero a chi lo tenga per primo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È stabilito, inoltre, che al momento della presentazione della denuncia presso la procura della Repubblica, il segretario debba certificare il giorno e l'ora dell'avvenuta presentazione, di modo che vi sia certezza sulla priorità nella presentazione della denuncia.

Le disposizioni non si applicano in caso di denunce contemporanee.

È chiaro il fine della proposta di legge in esame, anche in relazione ai cosiddetti processi di « Mani pulite ». Chi parla, favorendo l'accertamento delle responsabilità, non può essere arrestato, ha una pena ridotta, non decade dai pubblici uffici; è però interdetto dall'elettorato passivo per un congruo periodo di tempo. Può godere di una speciale sospensione condizionale della pena alle condizioni sopra richiamate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Riduzione della pena per il ravvedimento operoso in caso di corruzione).

1. Dopo l'articolo 321 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 321-*bis*. – *(Circostanza attenuante speciale)*. — Le pene previste negli articoli precedenti sono ridotte della metà per il corrotto o il corruttore che denunci il fatto indicando il nome di tutti i correi, a condizione che la denuncia sia presentata prima che taluno dei correi abbia tenuto analogo comportamento e prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro delle notizie di reato a suo nome.

In caso di condanna si applica sempre la sospensione condizionale della pena, subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno, salvo che ciò sia impossibile e l'impossibilità non sia stata determinata intenzionalmente dall'imputato.

La circostanza indicata nel primo comma non si applica in caso di recidiva specifica ».

ART. 2.

(Disposizioni processuali).

1. Su richiesta dell'imputato al quale è applicabile la circostanza prevista dall'articolo 321-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, esaurite le indagini, il giudice dispone la separazione del procedimento ed il giudizio abbreviato; non è necessario il consenso del pubblico ministero.

2. A chi si avvale della facoltà prevista nell'articolo 321-*bis* del codice penale, non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere né la misura degli arresti domiciliari.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di pene accessorie).

1. Dopo l'articolo 360 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 360-*bis*. — *(Pene accessorie)*. — La condanna per i delitti di concussione e di corruzione comporta l'interdizione dall'elettorato passivo da quindici a venti anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio decadono dall'ufficio o dall'incarico e non possono ricoprire altri pubblici uffici o incarichi di pubblico servizio per un periodo non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici anni.

Le pene accessorie previste nel comma precedente non si applicano quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 321-*bis* ».

ART. 4.

(Circostanza aggravante per il delitto di calunnia).

1. Il terzo comma dell'articolo 368 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo oppure se il fatto è stato commesso attraverso la condotta prevista dall'articolo 321-*bis* ».

ART. 5.

(Disposizione di coordinamento).

1. Dopo l'articolo 18 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:

« ART. 18-*bis*. — *1.* Quando è presentata denuncia a norma dell'articolo 321-*bis* del codice penale, la segreteria della procura

della Repubblica appone sul documento la data e l'ora della presentazione e rilascia analoga certificazione al denunciante ».

ART. 6.

(Disposizione transitoria).

1. Nei procedimenti in corso le disposizioni dell'articolo 1 si applicano al correo che abbia già denunciato per primo il fatto ovvero che per primo abbia denunciato il fatto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Limite all'applicazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in caso di denunce contemporanee.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1212
Lire 500